REGOLAMENTO (CE) N. 1615/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1994

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Belgio, della Danimarca, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse [2], prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1994 ;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato ;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II b da parte di navi battenti bandiera del Belgio, della Danimarca, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi o registrate in Belgio, in Danimarca, in Grecia, nell'Irlanda, in Italia, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II b eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio, della Danimarca, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi o registrate in Belgio, in Danimarca, in Grecia, nell'Irlanda, in Italia, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio, alla Danimarca, alla Grecia, all'Irlanda, all'Italia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi per il 1994.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM I, II b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio, della Danimarca, della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi o registrate in Belgio, in Danimarca, in Grecia, nell'Irlanda, in Italia, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

[1] GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.